



## Comm.Trib. Reg. Emilia Romagna

Sezione XXXV

Sentenza del 03/11/2003 n. 36

### Intitolazione:

Irap - Rappresentante di commercio - Fattispecie - Esclusione.  
(Sezione staccata di Parma).

### Massima:

Non e' soggetta ad IRAP l'attivita' del rappresentante di commercio svolta senza la collaborazione di personale e con l'utilizzo di modesti capitali.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

### Testo:

#### FATTO

La C.T.P. di Parma respingeva il ricorso presentato da xxx, agente di commercio, avverso silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in merito all'istanza di rimborso presentata in materia di IRAP per gli anni 1998 e 1999. Il ricorrente contestava la legittimita' costituzionale dell'IRAP per violazione dei principi sanciti dagli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione. Con successiva memoria, alla luce della sentenza n.156/01 della Corte Costituzionale, che ha stabilito che....." per quanto riguarda il lavoro autonomo e' possibile ipotizzare un'attivita' svolta in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui, il ricorrente produceva i quadri del modello UNICO 99 e UNICO 2000 e copia del registro dei beni ammortizzabili, al fine di dimostrare che si era in presenza di una struttura elementare del tutto priva di autonomia rispetto al lavoratore autonomo e che pertanto non era configurabile quella potenzialita' produttiva dell'organizzazione (beni strumentali molto limitati, nessun dipendente e attivita' esercitata promiscuamente nella casa di residenza in comproprietà con coniuge, in una stanza adibita ad ufficio) che concorre a realizzare il presupposto dell'IRAP).

La C.T. Provinciale asserisce di condividere la sentenza della Corte Costituzionale citata 156/01 in cui si indica che per le attivita' professionali svolte in assenza di organizzazione risulta mancante il presupposto dell'IRAP. Secondo i Primi Giudici tale presupposto e' applicabile unicamente alle attivita' svolte in forma di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49 DPR 917/86 mentre nessuna ragione giuridica si esclude all'IRAP e' ascrivibile all'esercizio di impresa.

Contro la decisione suddetta presentava appello il Contribuente motivando che per la propria attivita' di agente di commercio ha utilizzato (come si evince dai modelli UNICO) beni strumentali di esiguo valore, esclusa l'autovettura, senza l'ausilio di personale. Pertanto, svolgendo la propria attivita' in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro, mancherebbe il presupposto stesso dell'imposta sulle attivita' produttive, rappresentato dall'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Secondo il Contribuente tale tesi avrebbe trovato il conforto della Corte Costituzionale con la sentenza 10 maggio 2001 n.156 che, a parere del ricorrente andrebbe interpretata nel modo seguente: l'IRAP non discrimina tra lavoro autonomo e reddito di impresa e siccome ove le attivita' non raggiungano dimensioni tali da richiedere una organizzazione di lavoro e di capitali di un qualche rilievo, il valore aggiunto prodotto dai lavoratori autonomi non e' soggetto a IRAP...., non rileva ai fini dell'assoggettamento all'imposta la natura meramente formale del reddito prodotto, ma rileva l'entita' del capitale investito.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato contro deduzioni in cui sostiene l'inammissibilita' dell'appello avendo il Contribuente apportato nuovi motivi ed argomentazioni illustrative rispetto al ricorso di primo grado, la violazione del combinato disposto dell'art. 18 e 24 del D.Lgs 546/92, sia

con l'appello sia con precedenti memorie in primo grado.

DIRITTO

Relativamente all'eccezione opposta dall'Agenzia delle Entrate, questa Commissione ritiene possa essere agevolmente superata, come già dichiarato dai Primi Giudici, dal momento che le Commissioni hanno la facoltà di richiedere la documentazione, prodotta appunto successivamente dal Contribuente, da cui si possa evincere la configurazione o meno di una struttura organizzativa. Tale documentazione, come pure i motivi della memoria, sembrano assolutamente inerenti e collegati con quelli inseriti nel ricorso principale.

Nel merito, l'appello del Contribuente è meritevole di accoglimento.

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n.156 del 21 maggio 2001 ha precisato che "... mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ... nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui". Tale sentenza va interpretata, a parere di questa Commissione, nel senso che è da considerarsi attività di impresa quella in cui è senz'altro presente una pur minima organizzazione, non potendosi qualificare come tale quelle attività in cui il capitale sia stato investito in misura non rilevante, senza impiego di personale dipendente o collaboratori e quindi senza la presenza di una "autonoma organizzazione". L'attività di rappresentante di commercio svolta dal Contribuente, se da un punto di vista meramente formale è da ritenersi reddito di impresa, da quello sostanziale assume più propriamente la natura di reddito di lavoro autonomo, essendo svolta in modo esclusivo dallo stesso, senza la collaborazione di personale, e con l'utilizzo di modesti capitali. Ciò è stato dimostrato dalle dichiarazioni fiscali e dalla documentazione relative agli anni 1998 e 1999.

Questo convincimento è rafforzato dal fatto che già precedentemente la Corte Costituzionale, in tema di imposta ILOR, con le sentenze n.42 del 1980 e n.87 del 1986 si era espressa in modo contrario all'imponibilità indiscriminata del reddito di imponibilità dovendosi valutare se si trattasse o meno di reddito di impresa al di là dell'aspetto formale; in modo più specifico, per quanto riguardava gli agenti di commercio, il reddito doveva essere assoggettato all'imposta solamente se l'attività veniva svolta con organizzazione imprenditoriale.

Si ritiene pertanto che in assenza di una evidente struttura organizzativa, manchi il presupposto per l'applicazione dell'IRAP, in quanto il reddito del contribuente deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo e non come reddito di impresa.

P.Q.M

Accoglie l'appello del Contribuente e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittimo il rimborso dallo stesso richiesto.

Ritiene di compensare le spese del grado a causa dell'opinabilità della materia.